

STATUTO
A.I.T. ODV

REGISTRATO A CERVIGNANO
IL 3.08.2020 ALL "A"
ALL'ATTO N. 1202 MOD. TU

Art. 1

Denominazione, sede e durata

E' costituita in Udine fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una Associazione di volontariato non riconosciuta denominata "A.I.T. ODV", di seguito indicata con il termine "Associazione", con sede legale in Lavariano, Comune di Mortegliano (UD), Via Canonica n. 18 e con durata illimitata.

I contenuti e la struttura dell'Organizzazione sono democratici.

L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione dello statuto ma dovrà essere votata dall'assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie.

Art. 2

Scopo, finalità e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro, fondandosi esclusivamente sull'impegno gratuito, spontaneo e disinteressato degli aderenti, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione si propone come attività di volontariato di:

- informare e sensibilizzare l'opinione pubblica e tutte le figure professionali coinvolte nelle patologie che determinano la comparsa di tinnitus/acufeni;
- stimolare la ricerca e coordinarla sulle cause, prevenzione, assistenza e terapia;
- promuovere una continua diffusione di ogni informazione giudicata potenzialmente utile a migliorare la gestione del malato;
- promuovere una continua diffusione di informazione e aggiornamento sul tinnitus/acufene al fine di stimolare la sensibilità pubblica sul problema;
- formulare proposte operative alle Istituzioni Pubbliche traducibili in norme legislative;
- collaborare ed eventualmente promuovere iniziative volte alla redazione e al continuo aggiornamento del quadro epidemiologico descrittivo del tinnitus/acufene, allo studio dei fattori predittivi che influenzano la comparsa e/o l'aggravamento del tinnitus, all'elaborazione di tecniche strumentali biologiche o comportamentali atte ad identificare i fattori dell'evoluzione del sintomo tinnitus/acufene;
- collaborare ed eventualmente promuovere ogni proposta scientifica che sia di almeno potenziale utilità al malato;
- promuovere in collaborazione con otorinolaringoiatri, audiologi, neurologi, psichiatri, psicologi, filosofi ecc., gruppi di studio interdisciplinari dei problemi che coinvolgono il soggetto affetto da tinnitus/acufene;
- promuovere iniziative culturali, corsi, pubblicazioni, conferenze, convegni ed altre manifestazioni che facilitino la diffusione delle informazioni;
- curare il collegamento con tutte le Associazioni italiane e straniere che perseguono analoghe finalità.

Tali attività sono riconducibili alle seguenti, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:



Roberto Ottaviano

A.I.T. ONLUS
Via Canonica, 8 - Tel. 0432.767060
33050 LAVARIANO (UD)
Cod. Fisc.: 94075480304

- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti che saranno definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3

Criteri di ammissione e di esclusione degli associati

Fanno parte dell'Associazione tutti coloro, cittadini italiani e stranieri, che dichiarano con atto formale la loro adesione all'iniziativa e si impegnano ad operare personalmente per le finalità statutarie. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

È ammessa l'adesione all'Associazione di enti del Terzo settore o senza scopo di lucro e soggetti organizzati esterni, sia legalmente riconosciuti, sia liberamente costituiti (aventi attività e scopi non in contrasto con quelli dell'Associazione), i quali designano un loro rappresentante a far parte dell'assemblea. In ogni caso il numero di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro non deve essere superiore al 50% del numero delle ODV.

L'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione dell'Organo di Amministrazione su domanda scritta dell'interessato che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.



Agente
Entrate
territoriali

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 4 Obblighi degli associati

1. L'adesione all'Associazione si fonda su lealtà, onestà, impegno degli aderenti, sia nei rapporti Personali sia nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita dell'Associazione. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni
2. Tutte le prestazioni degli aderenti sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
3. Gli aderenti si impegnano altresì a versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Art. 5 Diritti degli associati

Tutti gli iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati, hanno diritto di voto in Assemblea e tutti possono essere eletti negli organi associativi.

Tutti gli aderenti all'Associazione devono essere informati sull'attività dell'organizzazione, controllarne l'andamento e partecipare alle riunioni dell'Assemblea.

Tutti i soci hanno diritto di:

- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

ART. 6 Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

A.I.T. ONLUS

Via Canonica, 8 - Tel. 0432.767060
33050 LAVARIANO (UD)
Cod. Fisc. 94075480304

Luciano Ottomano



La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 7 Organi

Sono organi dell'Organizzazione:

- a. l'Assemblea dei soci
- b. l'Organo di Amministrazione
- c. il Presidente
- d. l'Organo di Controllo
- e. il Revisore Legale dei Conti

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'Associazione si potrà suddividere territorialmente in:

- Sezione Nazionale
- Sezione Regionale
- Sezione Provinciale.

Art. 8 Assemblea dei soci

L'Associazione nell'Assemblea ha il suo organo sovrano.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

L'Assemblea può essere straordinaria o ordinaria.

L'Assemblea straordinaria ha le seguenti competenze:

- delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex art. 21 c. 2 del C.C.);
- delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex art. 21 c. 3 del C.C.) la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati.

Albergo
ottorino

A.I.T. ONLUS
Via Canonica, 8 - Tel. 0432.767060
33050 LAVARIANO (UD)
Cod. Fisc.: 94075480304



L'Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato dalla revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- approva il programma di lavoro annuale o pluriennale;
- approva il bilancio di previsione;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci presenti, in proprio o per delega, e le deliberazioni sono valide se approvate dalla maggioranza di voti; in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 9

Organo di Amministrazione

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo Organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

*Scabini
della*

A.I.T. ONLUS
Via Canonica, 8 - Tel. 0432.767060
33050 LAVARIANO (UD)
Cod. Fisc.: 94075480304

- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 5 e possono essere rieleggibili.

L'Organo di Amministrazione dura in carica 3 (tre) anni.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

In caso di dimissioni di uno o più componenti a ciascuno subentra il primo dei non eletti.

L'Organo di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente.

È validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 10 Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria a maggioranza dei presenti.

Rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio -, compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno ed ha il potere di firma.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo viene sostituito dal vice Presidente.

Art. 11 Comitato Scientifico

A.I.T. ONLUS
via Canonica, 8 - Tel. 0432.767060
33050 LAVARIANO (UD)
Cod. Fisc.: 94075480304

*Falkner
ottorino*



Può altresì costituirsi un Comitato Scientifico, nominato dall'Organo di amministrazione, con carattere consultivo, composto da tre a sette membri che dura in carica per lo stesso periodo dell'Organo di amministrazione che lo ha eletto.

I membri del Comitato Scientifico, che possono essere anche non Soci, devono essere personalità di riconosciuta fama ed esperienza nell'ambito scientifico.

Il Comitato Scientifico, che può nominare nel suo ambito un Presidente, esprime il proprio parere sulle questioni ad esso sottoposte dall'Organo di amministrazione e formula proposte in ordine al perseguimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 12

L'Organo di Controllo

Ai verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina dell'Organo di Controllo, anche monocratico.

Art. 13

Il Revisore Legale dei Conti

Ai verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

Art. 14

Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 15

Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 16

Risorse economiche

L'Organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il *rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate*.



A.I.T. ONLUS
Via Canonica, 8 - Tel. 0432.767060
33059 LAVARIANO (UD)
Cod. Fisc.: 94075480304

La gestione finanziaria viene attuata in conformità agli indirizzi operativi dettati dall'Assemblea e dall'Organo di Amministrazione, in forma trasparente e con l'obbligo di rendere pubblici, nelle forme più appropriate, i documenti contabili.

Art. 17

Bilancio annuale

L'associazione deve redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall'Art. 13 c. 1-2 e dall'Art. 14 c. 1 del D. Lgs. 117/17 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Art. 18

Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità:

presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione.

Art. 19

Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.


Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

*Lavarani
Ottavio*

A.I.T. ONLUS
Via Canonica, 8 - Tel. 0432.767066
33050 LAVARIANO (UD)
Cod. Fisc. 94075480304



Art. 20
Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Art. 21
Convenzioni

Le convenzioni tra l'associazione di volontariato e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

Art. 22
Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 23
Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

*Per
ottimo*

A.I.T. ONLUS
Via Canonica, 8 - Tel. 0432.767060
33050 LAVARIANO (UD)
Cod. Fisc.: 94075480304

Palucci

A.T.T. ONLUS
Via Canonica, 8 - Tel. 0432.767066
33050 LAVARIANO (UD)
Cod. Fisc.: 94075480304

11/11/2011

Il sottoscritto, *Palucci*, in qualità di Presidente della A.T.T. ONLUS, ha autorizzato il presente documento a essere depositato presso il Registro delle Imprese di Lavariano (UD) e a essere visibile al pubblico.

11/11/2011

Il sottoscritto, *Palucci*, in qualità di Presidente della A.T.T. ONLUS, ha autorizzato il presente documento a essere depositato presso il Registro delle Imprese di Lavariano (UD) e a essere visibile al pubblico.

11/11/2011

Il sottoscritto, *Palucci*, in qualità di Presidente della A.T.T. ONLUS, ha autorizzato il presente documento a essere depositato presso il Registro delle Imprese di Lavariano (UD) e a essere visibile al pubblico.

A.T.T. ONLUS
Via Canonica, 8
33050 LAVARIANO (UD)

Palucci
Palucci